



Il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

VISTO l'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144 che ha istituito il sistema di Istruzione e Formazione tecnica superiore (IFTS);

VISTO il decreto interministeriale 31 ottobre 2000, n. 436, relativo al regolamento recante norme di attuazione del citato art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO l'articolo 1, comma 631, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che ha previsto la riorganizzazione del sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore, di cui all'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144;

VISTO il Decreto-Legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, art. 13, comma 2, che prevede la configurazione degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.) nell'ambito della predetta riorganizzazione;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008 contenente Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore e la costituzione degli Istituti Tecnici Superiori (I.T.S.);

VISTA la Legge 4 aprile 2012, n. 35, conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo e, in particolare, l'articolo 52 concernente misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico-professionale e degli I.T.S.;

VISTO il Decreto Interministeriale 7 febbraio 2013, n. 93, contenente Linee guida in attuazione del citato articolo 52, della legge 4 aprile 2012, n. 35;

VISTO il comma 875 del suddetto articolo 1, così come modificato dall'articolo 7, comma 37-ter, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, concernente l'istituzione del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore;

VISTO l'Accordo in Conferenza Unificata del 4 agosto 2014, così come modificato dall'Accordo di Conferenza Unificata del 17 dicembre 2015, di definizione dei criteri di riparto a livello regionale del citato Fondo di cui all'articolo 1 comma 875 della legge n. 296/06 e del sistema di monitoraggio e valutazione degli I.T.S.;

VISTA la Legge 3 luglio 2015, n. 107, riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTA la Legge 27 dicembre 2017 n. 205, bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 e, in particolare l'articolo 1, commi 67, 68 e 69;

VISTO il DM 16 maggio 2018, n. 394, con il quale in attuazione della suddetta legge sono stati definiti i programmi di sviluppo nazionale beneficiari delle risorse nazionali I.T.S. relative all'e.f. 2018;

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare l'articolo 1, commi 465, 466 e 467 recanti disposizioni in materia di finanziamento degli Istituti tecnici superiori;

VISTO l'Atto di indirizzo 20 dicembre 2018, n. 55, del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca concernente l'indicazione delle priorità politiche per l'anno 2019;

CONSIDERATA la necessità di dover procedere alla definizione delle disposizioni attuative di cui alla Legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 465, 466 e 467, al fine di consentire agli I.T.S. di organizzare il piano di programmazione dei percorsi formativi, realizzati ai fini del rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, nell'ambito dell'offerta formativa regionale;

CONSIDERATA la necessità di dover procedere all'assegnazione delle risorse nazionali in modo da rendere stabile e tempestiva, a partire dall'anno formativo 2019/2020, la realizzazione dei percorsi degli I.T.S. coerenti con i processi di innovazione in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui al citato art. 11, comma 1, del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008;

CONSIDERATA la necessità di implementare gli indirizzi della programmazione nazionale in relazione ai Piani territoriali di cui all'articolo 11, comma 1, del D.P.C.M. 25 gennaio 2008;


DECRETA

Articolo 1 (Oggetto)

A norma della legge 30 dicembre 2018, n. 145, articolo 1, commi 465, 466 e 467 il presente Decreto ha per oggetto:

- a) assegnazione delle risorse nazionali e.f. 2019, di cui al Fondo ex articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come disposto dall'art.1, comma 465 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145;
- b) implementazione degli indirizzi di programmazione nazionale per la realizzazione dei percorsi formativi degli istituti tecnici superiori, finalizzati al rilascio del Diploma di Tecnico Superiore, coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;
- c) monitoraggio;
- d) disposizioni finanziarie.

Articolo 2 (Assegnazione delle risorse nazionali I.T.S.)

- 
1. Le risorse di cui al Fondo ex articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, pari a euro 13.355.436,00, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, così come disposto dall'art.1, comma 465 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a euro 20.000.000,00, sono ripartite, a partire dall'anno formativo 2019/2020, direttamente tra le regioni e assegnate in modo da consentire al sistema degli Istituti Tecnici Superiori di rendere stabile e tempestiva la realizzazione dei percorsi;
 2. È riservata una quota non superiore al 5% delle risorse complessivamente disponibili sul fondo di cui al comma 1, destinata alla realizzazione delle misure nazionali di sistema, ivi compreso il monitoraggio e la valutazione così come previsto dall'art. 12, comma 5 del DPCM 25 gennaio 2008;
 3. Le risorse complessive di cui al comma 1, al netto della quota riservata alle misure nazionali di sistema, sono ripartite agli istituti tecnici superiori che nell'annualità formativa precedente hanno riportato una valutazione realizzata secondo i criteri e le modalità di applicazione degli indicatori previsti dall'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata del 5 agosto 2014, come modificato dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 17 dicembre 2015, in particolare all'articolo 2, comma 1;
 4. Le risorse di cui al comma 3, sono riversate dalle Regioni agli I.T.S. e sono finalizzate alla realizzazione dei percorsi coerenti con i processi di innovazione in atto e inclusi nei piani territoriali regionali di cui al citato art. 11, comma 1, del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008.
 5. Resta fermo l'obbligo di cofinanziamento delle Regioni ai piani triennali di attività degli I.T.S. per almeno il 30% cento dell'ammontare dello stanziamento assegnato a ciascuna di esse, di cui al fondo ex articolo 1, comma 875, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.

Articolo 3

(Implementazione degli indirizzi di programmazione nazionale)

1. Gli indirizzi di programmazione nazionale in materia di sviluppo economico e rilancio della competitività-in linea con i parametri europei, costituiscono il riferimento per l'adozione dei piani territoriali dell'offerta formativa degli ITS, ai sensi dell'articolo 11 del DPCM 25 gennaio 2008, e sono nel seguito indicati:
 - a) supportare la filiera formativa degli ITS quale naturale raccordo tra il mondo dell'istruzione e della formazione e il mondo del lavoro al fine di creare profili di alta specializzazione tecnica e di immediata spendibilità nel mercato del lavoro;
 - b) sostenere la progettazione e la realizzazione dei percorsi degli ITS coerenti con i processi di innovazione tecnologica in atto anche attraverso l'introduzione di metodologie che favoriscano l'acquisizione di competenze abilitanti all'utilizzo di strumenti avanzati;
 - c) diffondere maggiormente la conoscenza dei percorsi ITS anche attraverso azioni di orientamento rivolte agli studenti degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado;
 - d) favorire l'aumento del numero di iscritti e garantire più alti standard di formazione anche valorizzando il profilo internazionale;
 - e) potenziare e innovare l'offerta formativa degli ITS esistenti per rafforzare la funzione degli ITS che hanno la migliore performance;

- f) facilitare i processi di aggregazione tra più I.T.S. per la realizzazione di progetti che coinvolgono anche I.T.S. che operano su aree in condizioni di svantaggio di sviluppo.

Articolo 4
(Monitoraggio)

1. Per il sistema di monitoraggio si applicano le disposizioni di cui all'accordo in Conferenza Unificata del 4 agosto 2014, come modificato dall'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 17 dicembre 2015.

Articolo 5
(Disposizioni finanziarie)

1. Le risorse di cui al presente decreto sono assegnate ed erogate a valere sullo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca cap. 1464.


2. All'attuazione del presente decreto si provvede nel limite delle risorse di cui al comma 1.

Articolo 6
(Modalità di erogazione)

1. Con separato decreto del Direttore Generale si provvede a ripartire le risorse stanziare secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per il prescritto riscontro.

IL MINISTRO
Marco Bussetti



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. L. G.'.

A large, stylized handwritten signature in black ink, likely belonging to Marco Bussetti.